



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere relatore
Costantino NASSIS	Referendario
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria

* riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 19 settembre 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la richiesta di parere dell'Associazione Monte Peglia per Unesco acquisita al prot. n. 1906 del 17 luglio 2024;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO, in collegamento telematico, nell'odierna camera di consiglio, il relatore, Consigliere Luigi Francesco De Leverano;

PREMESSO IN FATTO

L'Associazione Monte Peglia per Unesco ha fatto pervenire alla Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere del 17 luglio 2024 relativa al finanziamento di un intervento per l'adattamento ai cambiamenti climatici a favore di Comuni ricadenti in tutto o in parte nei siti Unesco d'interesse naturalistico. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha assegnato le risorse ai soggetti referenti - tra i quali l'Associazione richiedente - che rispondono dell'attività di verifica e monitoraggio degli interventi secondo i principi della contabilità di Stato. I quesiti posti a questa Sezione concernono le risorse finanziarie necessarie per assicurare tali attività e in particolare quale debba esserne la provenienza. Sulla questione, peraltro, si è già pronunciato il TAR Umbria con sentenza richiamata dalla stessa Associazione Monte Peglia per Unesco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare rispetto all'esame di merito, occorre verificare se la richiesta di parere dell'Associazione Monte Peglia per Unesco presenti i requisiti di ammissibilità in riferimento

ai limiti della funzione consultiva sotto il profilo soggettivo.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, pertanto, *"appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). La stessa Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/AUT/2007 e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG ha confermato *"la natura tassativa dell'elenco contenuto nell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, riguardo all'esercizio dell'attività consultiva"*.

A ciò si aggiunge che devono essere ritenuti oggettivamente inammissibili anche le richieste di parere concernenti fatti gestionali specifici o già compiuti o quesiti che formano oggetto di esame di altri organi, anche in sede giurisdizionale, proprio per evitare interferenze e condizionamenti o di orientare le Amministrazioni nelle scelte di condotte processuali pendenti o in corso di instaurazione. Peraltro *"la presenza di pronunce degli organi giurisdizionali di diversi ordini"*, come rilevato per il presente quesito, *"può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

P.Q.M.

Il quesito presentato dall'Associazione Monte Peglia per Unesco è soggettivamente inammissibile e ciò ne preclude l'esame nel merito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione di copia della presente deliberazione all'Associazione Monte Peglia per Unesco.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

Il Magistrato estensore
Luigi Francesco De Leverano

LUIGI DE
LEVERANO
22.09.2024
08:49:39
GMT+02:00

Il Presidente
Antonello Colosimo

Antonello Colosimo
CORTE DEI CONTI
23.09.2024 15:33:23
GMT+02:00

Depositato il 24 settembre 2024

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani


ANTONELLA
CASTELLANI
24.09.2024
10:52:05
GMT+02:00